

Previsione di insufficiente realizzo

Auditorium Rino Ricci Pisa Piazza V. Emanuele II n.5

14 novembre 2022

III sessione

(Claudio Cecchella)

Le ragioni della riforma del 2006/2007

- Poiché l'accertamento del passivo comporta un gravoso dispendio di attività ed energie, impegnando il giudice, il curatore e, in caso di opposizioni, anche il tribunale, **laddove la procedura presenti un attivo a mala pena sufficiente** a soddisfare i crediti prededucibili e le spese di procedura (qualche volta neppure questi!), con la riforma del 2006/2007 (art. 102 l.fall.), si è introdotto un procedimento che consenta **l'accertamento dell'insufficiente realizzo**, preclusivo della procedura di accertamento del passivo e prodromico alla chiusura della procedura (art. 118, n.4, l. fall.)

Art. 209 cod.

- Con la stessa normativa, l'art. 209 cod. regola il caso dell'insufficiente realizzo agli effetti dello svolgimento del procedimento di accertamento del passivo, prevedendo **due possibili diversi tempi di svolgimento** di un procedimento camerale puro, destinato al relativo accertamento

L'insufficiente realizzo prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo

- Su istanza del curatore, depositata almeno **20 giorni prima dell'udienza**, corredata dal parere del comitato se formatosi, il tribunale, sentito il debitore, con decreto motivato «*dispone il non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo*».
- Il presupposto è dato dall'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, **salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese**.

L'insufficiente realizzo durante o dopo la verifica dello stato passivo

- L'istanza del curatore, con le forme in precedenza ricordate, può essere proposta anche quando l'insufficiente realizzo emerga **durante o successivamente alla verifica dello stato passivo**, ottenendosi, quale effetto del decreto di accertamento, l'archiviazione del procedimento di accertamento del passivo, se ancora in corso, e la non prosecuzione delle eventuali fasi di opposizione o delle domande tardive *medio tempore* pervenute.

L'impugnazione dei creditori

- Il III comma dell'art. 209 cod., regola l'**impugnativa** dei creditori avverso il decreto, giustificata nell'interesse all'eventuale prosecuzione dell'accertamento, **qualora avessero presentato domanda di ammissione allo stato passivo**.
- A tale fine, il curatore comunica il decreto a tale categoria di creditori, i quali possono presentare **reclamo a norma dell'art. 124 cod.** alla Corte d'appello, che provvede con decreto, sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.

Il contraddittorio dei creditori che hanno presentato domanda

- Il potere impugnatorio consentito ai creditori, pone il problema della loro partecipazione alla fase anteriore innanzi al tribunale, in una sorta di **contraddittorio necessario** dei creditori che hanno presentato domanda (similmente a quanto si è ritenuto per l'esdebitazione).

Accesso del lavoratore al Fondo di Garanzia INPS

- Non appena introdotto l'art. 102 l.fall., si è posto il problema **dell'insinuazione del credito del lavoratore necessario per ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia INPS**, anche in assenza di un preesistente titolo esecutivo.
- Attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2, V c., l.n. 297/1982, si è ritenuto sufficiente a tali fini anche il solo decreto ex art. 102 cit. che preclude l'ammissione (Trib. Roma, 7.01.2019; App. Torino, 16.04.2014; App. Venezia, 7.03.2012).

Mancata costituzione del Comitato dei creditori

- Il parere richiesto al Comitato dei creditori nel procedimento per insufficiente realizzo, in difetto di costituzione del medesimo Comitato, è sostituito dal **parere del giudice delegato, che svolge funzioni vicarie** (App. Venezia, 7.03.2012).

Presupposti dell'art. 102 l.fall.

- I **presupposti** dell'art. 102 l.fall. sono:
 - mancanza di beni reperiti all'inventario;
 - nella relazione del curatore, mancanza di prospettive di utile esercizio di azioni recuperatorie o revocatorie

(Trib. Milano, 27.09.2007)

Effetti del decreto di insufficiente realizzo

- A seguito di decreto di insufficiente realizzo, pronunciato dopo la chiusura dell'accertamento del passivo, il curatore è **sollevato dall'obbligo di redigere il programma di liquidazione** e deve procedere **all'immediata istanza per la chiusura del fallimento** (Trib. Roma, 22.08.2007).